VERBALE D' ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 14 aprile 2015 alle ore 9,00 presso la sede sociale in Brescia via Romanino 16, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'associazione Museo dello Sport Bresciano, per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

PARTE ORDINARIA

1. approvazione del rendiconto d'esercizio al 31/12/2014;
2. varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dello statuto;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, costatata e fatta constatare quindi la validità dell'assemblea, come da foglio presenze allegato, apre la riunione.

E' chiamato a fungere da segretario il dott. Paolo Vollono il quale accetta.

PARTE ORDINARIA

1-Il Presidente illustra quanto è stato fatto nella passata stagione presso tutte le istituzioni, al fine di reperire dei locali per l'esposizione, rammentando il successo riscosso dall'esposizione in C.so Palestro.

Il presidente, assicurando che è continuamente in contatto con tutti gli esponenti politici per sollecitare l'assegnazione di locali, passa la parola al tesoriere, il quale illustra il rendiconto al 31/12/14.

Il rendiconto viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

Non essendovi varie ed eventuali si passa quindi alla

PARTE STRAORDINARIA

1- Il presidente illustra i motivi per cui il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno modificare lo Statuto vigente, quali la poca chiarezza di alcuni articoli e la difficoltà a trovare nuovi candidati disponibili a proporsi per gli organi societari.

L'Assemblea dei soci delibera all'unanimità di approvare la bozza di statuto presentata e conferisce, quindi, mandato al Presidente per le formalità conseguenti.

Alle ore 10,35 nessuno chiedendo la parola ed essendo terminati gli argomenti posti all'o.d.g., l'assemblea viene dichiarata chiusa.

IL SEGRETARIO
(dott. Paolo Vollono)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2
Registrato il 26 MAG. 2015
al N. 1603 serie 3
versati € 200,00
per IL DIRETTORE
L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Vollono)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"MUSEO DELLO SPORT BRESCIANO"

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1) E' costituita l'Associazione denominata "Museo dello Sport Bresciano" regolata dalle norme del presente statuto nonché dagli artt. 14 a 35 del Codice Civile.

Art. 2) SEDE

2.1) L'Associazione ha la propria sede legale in Brescia via Romanino 16.

2.2) Il Consiglio direttivo, con delibera presa all'unanimità, potrà decidere lo spostamento della sede legale.

Art. 3) SCOPO

3.1)L'Associazione ha lo scopo di raccogliere in apposita e degna sede quel materiale testimone di valori passati ed attuali, riferito ad atleti ed a società della nostra comunità nelle diverse discipline sportive, in modo che le fonti storiche locali non vadano disperse, dimenticate o perdute, poiché si tratta di un patrimonio etico fonte di valori inestimabili.

Al fine di concorrere a mantenere vivo il legame fra la storia sportiva e culturale della città ed il futuro della stessa come città d'arte.,1'Associazione potrà:

a) raccogliere, custodire, manutentare, catalogare, acquistare, vendere, ricevere in comodato od in uso, esporre al pubblico qualsiasi reperto avente interesse storico e documentale nel campo sportivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale cartaceo (libri, riviste, annuari, giornali);materiale tecnico (attrezzi, vestiario, curiosità.); riconoscimenti (coppe, targhe, medaglie..); materiali cinematografico, videocassette e simili, che oggi sono sparsi presso le federazioni, le associazioni, gli enti e i privati.
b) organizzare mostre, nonché studi, ricerche iniziative scientifiche attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
c) organizzare eventi e attività culturali e di spettacolo, anche connessi a particolari aspetti dei beni;
d) organizzare itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi per il turismo;
e) organizzare eventi promozionali e ricettivi comunque finalizzati alla valorizzazione museale;
f) la promozione a livello culturale e turistico e il coordinamento dei musei cittadini;
g) organizzare i servizi per la realizzazione di quanto sopra esposto.

3.2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può pertanto:

a) stipulare con enti pubblici o soggetti accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione del personale, l'accensione di mutui o finanziamenti;
b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
c) stipulare convenzioni di qualsiasi genere o contratti di servizio con enti pubblici o privati;
d) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività dell'Associazione;
e) promuovere o supportare l'organizzazione di eventi o spettacoli anche non strettamente connessi ad attività museali, ma comunque rivolti allo sviluppo culturale, turistico e ricreativo della città;
f) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
g) promuovere, organizzazioni e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
h) promuovere e finanziare attività di formazione di base, di alta formazione e di educazione permanente relativamente alle finalità di cui sopra;

i) svolgere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati ai musei ed ogni altra azione rivolta a concorrere agli scopi statutari anche in forma associata con altri enti e/o altre organizzazioni;
j) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ad audiovisivi, a gadgets e simili, anche attraverso uno o più marchi dedicati al patrimonio museale;
k) svolgere ogni altra attività utile, idonea o supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.2) L'Associazione non ha fine di lucro.

Art. 4) DURATA

4.1) La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 5) ASSOCIATI

5.1) I soci dell'Associazione si distinguono in:
SOCI FONDATORI, SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI
SOCI FONDATORI, sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo,
SOCI ORDINARI sono i soci successivamente ammessi.

5.2) Possono essere ammessi come SOCI ONORARI, senza diritto di voto, personalità scelte dal Consiglio Direttivo che si siano particolarmente distinte nel mondo dello sport o che rappresentino 'pro tempore" Enti od Istituzioni che intendano appoggiare l'iniziativa.

5.3) I SOCI ORDINARI verranno ammessi nell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo da adottarsi col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa domanda, sottoscritta dall'aspirante, presentata da un socio; acquisteranno definitivamente la qualità di associato dopo che, successivamente alla delibera favorevole circa la loro ammissione, avranno provveduto agli adempimenti loro richiesti dal Consiglio Direttivo.

5.4) L'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivato.

5.5) L'ammissione dei soci è condizionata al possesso da parte dei medesimi di requisiti di rigorosa moralità e serietà.

5.6) L'associazione garantisce il riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i diritti inviolabili della persona, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli associati.

5.7) I soci hanno diritto di accedere alla documentazione, previa richiesta al consiglio direttivo e nel rispetto della legge sulla Privacy.

5.8) Le eventuali prestazioni rese all'associazione da parte dei soci, e da coloro che ricoprono cariche sociali, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

5.9) La qualità di socio si perde per: recesso, decadenza ed esclusione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in ogni momento. In caso di recesso, nessun onere dovrà gravare sul socio recedente, il quale dovrà però provvedere al versamento di quanto ancora dovuto all'associazione e alla restituzione dei beni della stessa ancora eventualmente in suo possesso.

La decadenza si verifica automaticamente per quei soci che non versino la quota associativa annuale e i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, nel termine da questo fissato.

L'esclusione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione.

5.10) I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- si rendono morosi nel pagamento delle quote;
- arrecano, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Le decisioni in merito alle radiazioni o alle espulsioni spettano al Consiglio Direttivo.

I soci radiati o espulsi potranno ricorrere contro tali provvedimenti nella prima Assemblea ordinaria utile. I soci, che per la prima volta, sono radiati per morosità potranno presentare domanda di riammissione pagando le quote arretrate e correnti.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci decaduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 6) GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1) Sono organi dell'Associazione.

A) l'Assemblea Generale dei Soci
B) il Consiglio Direttivo
C) il Presidente
D) il Collegio dei Revisori dei Conti

6.2) Le cariche sono prevalentemente elettive, ed hanno una durata quadriennale, salvo diversa deliberazione presa dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

6.3) I componenti dei vari organi possono essere rieletti/rinominati.

Art. 7) L'ASSEMBLEA

7.1) L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli associati: fondatori, ordinari, onorari, questi ultimi senza diritto di voto;

7.2) L'assemblea si riunisce ordinariamente nella sede sociale o in altra sede, purché in Provincia di Brescia, una volta all'anno, su convocazione del Presidente, a mezzo di avviso scritto, o qualsiasi altro mezzo atto ad informare i soci, da inviarsi almeno quindici giorni prima; può riunirsi ogni qualvolta lo richieda la maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Direttivo o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, o almeno un decimo degli associati.

7.3) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio; ogni socio può essere portatore al massimo di una. delega .

7.4) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione, da celebrarsi almeno 1 ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario. In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente più anziano di nomina.

Delle riunioni si terrà apposito verbale.

7.6) Sono riservati alla deliberazione dell'assemblea:

— l'elezione del Consiglio Direttivo;
— l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
— l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
— l'approvazione del bilancio annuale e dei programmi generali riguardanti l'attività dell'Associazione;
— la modificazione dello statuto;
— la proroga e/o lo scioglimento dell'Associazione;

7.7) L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, su tutti gli argomenti fatta eccezione:

— per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, che vanno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto a voto;
— per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, per la quale è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si terrà verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1)L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un numero variabile da tre a dodici Consiglieri, secondo delibera assembleare. I componenti del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, eleggeranno al loro interno il Presidente. Per l'elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti; non raggiungendosi nella votazione detto "quorum" si procederà al ballottaggio tra i due consiglieri che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Eleggeranno inoltre il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. La carica di segretario e tesoriere possono anche essere attribuite ad una sola persona. Il segretario potrà anche non far parte del Consiglio direttivo.

8.2) I componenti del Consiglio Direttivo che saranno assenti a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari e saranno sostituiti dal primo dei non eletti, così pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione. I neo eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
8.3) La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dello stesso. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra, fino ad un massimo di 1/3, nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. Nel caso non vi fosse la graduatoria o la stessa fosse esaurita, è ammessa la cooptazione, fino ad un massimo di 1/3. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, un numero tale da superare il 50% dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.
8.4) il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ordinariamente due volte all'anno. L'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri e al collegio dei Revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.
8.5) Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; per tutte le deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.
8.6) Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
— esprime ed approva gli indirizzi fondamentali e programmatici per la gestione e lo sviluppo del Museo e delle attività collaterali;
— redige il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
— delibera su tutti gli atti e affari attinenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- stabilire le quote associative.
8.7) Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni dei suoi membri, costituenti un Comitato Esecutivo, il compimento di atti e/o affari di gestione ordinaria e straordinaria e/o alcune delle proprie 'attribuzioni, comunque specificatamente determinate e da svolgere in ogni caso sotto il controllo del Consiglio Direttivo stesso.
8.9) Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà tenuto verbale trascritto nell'apposito libro.
8.10) Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo il rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 9) IL PRESIDENTE — IL VICE PRESIDENTE

9.1) Il Presidente è nominato la prima volta dall'Assemblea dei Soci Fondatori; successivamente dal Consiglio Direttivo.
9.2) Il Presidente sovrintende alla vita dell'Associazione e la rappresenta all'esterno, nei confronti di terzi in genere e in giudizio; ad esso spetta la firma e la rappresentanza in nome e per conto dell'Associazione Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo, ove istituito, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

9.3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni e poteri verranno esercitate dal Vicepresidente più anziano di nomina o, in mancanza o impedimento anche di questo, dal consigliere più anziano per nomina.
Ai Vice Presidenti potranno essere affidati incarichi particolari con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.10) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10.1) La gestione economico finanziaria dell'Associazione è controllata e verificata dal Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice.
10.2) I membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministro dei Giustizia.
Si richiama, in quanto compatibile, l'art. 2399 c.c. per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza.
10.3) Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa di uno qualsiasi dei membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei revisori. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmette documenti.
10.4) Ai membri del collegio spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci,in conformità alle tariffe professionali relative.

Art. 11) COMITATO SCIENTIFICO

11.1) Può essere istituito dal consiglio direttivo un Comitato Scientifico il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art.12) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

12.1) Il Patrimonio consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell'Associazione.
12.2) In esso confluiscono le quote sociali, attualmente stabilite in €.100,00 annuali cadauna, salvo successive modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo, che gli associati sono tenuti a versare, oltre ad eventuali elargizioni dei Soci, dei terzi e di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il fondo comune.
12.3) Le entrate sono costituite da:
a) quote versati dei Soci;
b) eventuali contributi di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
c) eventuali elargizioni, donazioni, lasciti di Soci o di terzi o qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, svolte per il raggiungimento dei propri scopi.
e) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
12.4) Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
12.5) E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

13.1) L'esercizio ha inizio il 1^ gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
13.2) Il Presidente coadiuvato dal Segretario, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile, dal D.Lgs 24/03/2006 n. 155 sulle imprese sociali

e dalle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti No Profit approvate dall'Agenzia per le Onlus, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo al termine di ogni esercizio, e comunque entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese successivo.

13.3) Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

Art.14) SCIOGLIMENTO

14.1) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori e disporrà circa la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni statutarie e alle norme di legge.

14.2) Qualora l'assemblea non provveda al riguardo, la devoluzione del patrimonio è rimessa alla determinazione della Regione Lombardia o di altra pubblica autorità cui la legge attribuisca competenza in materia.

14.3) in caso di svolgimento, estinzione o trasformazione dell'Associazione i beni concessi in uso all'Associazione, ritornano nella disponibilità dei concedenti.

Art. 15) CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni eventuale controversia eventualmente derivante dall'interpretazione o esecuzione dello statuto dell'Associazione e/o comunque relativa ai rapporti tra Associato ed Associazione sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei quali i primi due nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente della Fondazione degli Studi Giuridico Economici di Brescia su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura; la loro decisione sarà inappellabile e sarà intesa come espressione della volontà delegata delle parti.

Statuto cosi modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 14 aprile 2015.

IL SEGRETARIO
(dott. Paolo Vollono)

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Vollono)

ALLEGATO A
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2
Registrato il 26 MAG. 2015
al N. 1603 serie 3
Versati €
per IL DIRETTORE
L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti